Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 04 Aprile 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale di **CONBIPEL SPA**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto, di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Matteo Piselli, giusta delega agli atti del Ministero, assistito dal c.d.l. Giancarlo Esposito;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Marco Rossi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per la UILTucs Naz.le, Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- la Società , inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", ha richiesto, con nota trasmessa in data 11.03.2014 (prot. 32/0005698/MA003.A001 del 14.03.2014)) l'espletamento della procedura di cui in epigrafe per la cessazione di attività dei punti vendita di Marghera (VE) e di Mosciano S. Angelo (TE);
- questo Ministero ha, pertanto, convocato con nota del 02.04.2014 (prot. 32/0007175/MA003.A001) le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono confrontate in ordine all'istanza aziendale, ed in particolare alla necessità che la Società proceda alla chiusura dei citati punti vendita a fronte di un eccessivo peso dei canoni di locazione rispetto all'andamento economico di tali unità produttive. L'operazione rientra nella generale strategia della Società di migliorare la redditività della rete di vendita mediante la chiusura dei punti vendita non produttivi e la riapertura o l'implementazione di quelli produttivi. In esito alla riunione, le Parti hanno convenuto sulla necessità di fruire di un percorso di CIGS per cessazione di attività, in un arco di tempo di 24 mesi, per i punti vendita di cui alla citata istanza, dei quali l'Azienda dichiara la piena autonomia funzionale e gestionale.

CONSIDERATO

l'art. 1, comma 183, della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal **D.L. 5.10.2004 n. 249**, convertito con modificazioni dalla Legge **3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii.**, ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

a) La Società presenterà – alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro - istanza di concessione del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività** - ai sensi della normativa suindicata - per la durata di **24 mesi**, a decorrere dal 05.04.2014 al 03.04.2016 – tenuto conto della chiusura del punto vendita di Marghera (VE) e della avvenuta fruizione da parte del relativo personale in forza di ferie e permessi residui - con riguardo ad un numero massimo di **9 lavoratori**, di cui n. 5 pari all'intero organico aziendale in forza a tale punto vendita e Mosciano S. Angelo (TE), e n. 4 pari all'intero organico aziendale in forza al punto vendita di Marghera (VE).
b) Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesto il trattamento CIGS con riduzione dell'orario di lavoro sino ad un massimo delle a zero ore, a fronte della progressiva chiusura dei relativi punti vendita e dell'espletamento delle operazioni residue funzionali alle cessazioni di attività.
c) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
d) Con riguardo al **Piano di gestione degli esuberi**, da attuarsi nel corso dei 24 mesi di CIGS, compatibilmente con le esigenze organizzative tecniche e produttive, la Società offrirà ai lavoratori posti in CIGS la possibilità di ricollocazione presso altri punti vendita già esistenti o di prossima apertura. Le Parti concordano, altresì, che la Società potrà avviare procedura di licenziamento collettivo con il criterio esclusivo della non opposizione, quale ulteriore strumento non traumatico di gestione degli esuberi di cui al presente accordo.
e) Le Parti convengono di incontrarsi in sede territoriale al fine di verificare l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi con cadenza trimestrale o comunque su richiesta di una delle Parti stesse, fatto salvo un incontro di verifica finale da effettuarsi entro un mese dalla scadenza del complessivo periodo di Cigs concordato.

La Società si impegna ad attuare il Piano di gestione degli esuberi. Le Parti concordano che le misure suindicate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 05.04.2014 al 04.04.2015) la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero (pari a 3 lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della CIGS. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dal 05.04.2015 al 04.04.2016), la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

Le Parti prendono atto, altresì, che la concessione della seconda annualità di Cigs è subordinata alla proroga anche per l'annualità 2015 di quanto disposto dall'art.19, comma 15, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

RSU